

TRIBUNALE DI CATANIA, V SEZ. CIVILE, SENTENZA N. 3322/05 DEL 3

ottobre 2005: copertura assicurativa del terzo trasportato illecitamente su un ciclomotore.

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice Felice Lima ha emesso la seguente

SENTENZA

nelle cause civili riunite iscritte ai nn. 7653/00 e 648/01 R.G.,

promosse

la n. 7653/00 R.G.

da

*** ***, dom. in Catania, via A. Di Sangiuliano n. 60, presso lo studio dell'avv. Giovanni Di Benedetto, che lo rappr. e dif. per mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 17.1.2005; - **Attore**

contro

TORO ASSICURAZIONI s.p.a., con sede in Torino, via Mazzini n. 53, p.i.

Oggetto: Risarcimento danni.

00810180018, nella persona del suo procuratore dr *** ***, dom. in Catania, viale Vittorio Veneto n. 161/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Zuccarello, che la rappr. e dif. per mandati a margine delle copie notificate degli atti di citazione; - **Convenuta**

e contro

CIANECAR s.r.l., con sede in Siracusa, via Elorina n. 51; -----

- **Convenuta contumace**

e contro

*** ***, ;

- **Convenuto contumace**

e la n. 648/01 R.G.

da

*** ***, dom. in Catania, via Mons. Ventimiglia n. 228, presso lo studio dell'avv. Claudio Fiume, che la rappr. e dif. per mandato a margine dell'atto di citazione; - **Attrice**

contro

TORO ASSICURAZIONI s.p.a., con sede in Torino, via Mazzini n. 53, p.i. 00810180018, nella persona del suo procuratore dr *** ***, dom. in Catania, viale Vittorio Veneto n. 161/A, presso lo studio dell'avv. Francesco Zuccarello, che la rappr. e dif. per mandati a margine delle copie notificate degli atti di citazione; - **Convenuta**

e contro

CIANECAR s.r.l., con sede in Siracusa, via Elorina n. 51; -----

- **Convenuta contumace**

e contro

*** ***,

- **Convenuto contumace**

e nei confronti della

FONDIARIA SAI s.p.a., con sede in Firenze, piazza Della Libertà n. 6, p.i. 00818570012, nella persona del legale rappresentante, dom. in Catania, via Conte Ruggero n. 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Torrisi, che la rappr. e dif. per mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

- **Chiamata in causa**

e nei confronti di

*** ***, , dom. in Catania, via A. Di Sangiuliano n. 60, presso lo studio dell'avv. Giovanni Di Benedetto, che lo rappr. e dif. per mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 17.1.2005;

- **Chiamato in causa**

e nei confronti di

***;

- **Chiamata in causa contumace**

posta in decisione all'esito dell'udienza del 18 maggio 2005, sulle conclusioni precisate come in atti. -----

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 14 e il 15.12.2000, *** ***, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la TORO ASSICURAZIONI s.p.a., la CIANECAR s.r.l. e *** ***. -----

Esponeva il suo procuratore:-----

«1) Il giorno 30.10.1998, alle ore 1.20 circa, il signor *** ***, percorreva la via *** in Catania, alla guida del ciclomotore Aprilia Sca-

rabeo di proprietà di *** ***, -----

2) Giunto all'incrocio con la via Ventimiglia, l'odierno attore, dopo essersi accertato che non provenissero veicoli ai quali concedere la precedenza, imboccava quest'ultima strada. -----

3) Dopo aver percorso un tratto della via Ventimiglia, il predetto ciclomotore veniva investito violentemente da tergo dall'autovettura Fiat Punto tg ** di proprietà della CIANECAR s.r.l. e condotta da *** ***,

4) Quest'ultimo, provenendo da via Ventimiglia, attraversava l'incrocio con la via *** a velocità elevata e a fari spenti e, non avvedendosi del ciclomotore condotto dall'attore, lo investiva violentemente.

5) Per la violenza dell'urto il ciclomotore e il suo conducente rovinavano al suolo, mentre l'autovettura proseguiva la sua corsa andando a investire altre due auto parcheggiate lungo il margine sinistro della strada e finiva per arrestarsi solo all'incrocio con la via Finocchiaro Aprile. -----

6) Nell'occorso intervenivano i VV. UU. del Comune di Catania i quali, accertate le modalità del sinistro, elevavano contravvenzione nei confronti del conducente della Fiat Punto ai sensi dell'art. 14 commi 3 e 8 C.d.S. per elevata velocità all'intersezione e in ore notturne. -----

In particolare i VV. UU. intervenuti rilevavano che "Il veicolo B è stato trovato sul margine sx della carreggiata adiacentemente la posizione di quiete del veicolo C; nello stesso punto è stata riscontrata una chiazza di sangue". -----

La superiore circostanza dimostra che l'urto tra i due veicoli an-

tagonisti si è verificato in via Ventimiglia, oltre l'incrocio con la via
***, con ciò confermando la dinamica narrata dall'odierno attore. -----

7) In conseguenza dell'urto, il conducente del ciclomotore subiva
lesioni gravissime a causa delle quali veniva immediatamente trasporta-
to al P.S. "Garibaldi" di Catania ove veniva riscontrato affetto da "Fe-
rite lacero contuse regione frontale. Escoriazioni diffuse al soma.
Trauma cranico. Trauma torace e addominale". I sanitari si riservava-
no la prognosi. -----

8) Lo stesso giorno il signor *** veniva sottoposto a intervento
chirurgico di "laparotomia mediana xifopubica e apertura del perito-
neo. Presenza di abbondante quantità di sangue libero in peritoneo che
viene aspirato. L'esplorazione viscerale mette in evidenza la presenza di
una rottura splenica completa in corrispondenza del terzo medio del
viscere abbondantemente sanguinante da una lesione epatica in corri-
spondenza della piccola ala ...". -----

9) Il 6.6.2000, l'odierno attore veniva sottoposto a visita dal dott.
*** il quale accertava che il complesso lesivo conseguito al sinistro
de quo aveva comportato un periodo di inabilità temporanea assoluta di
giorni 80 (ottanta) seguito da un periodo di inabilità temporanea relati-
va al 50% di giorni 40 (quaranta), oltre alla diminuzione a carattere
permanente della validità del soggetto valutabile nella misura del 28%.

Il dott. *** accertava, inoltre, che tale compromissione della vali-
dità psicofisica del soggetto avrebbe avuto una sicura notevole inciden-
za sulla capacità lavorativa del ***. -----

Bisogna infatti tener conto che il signor *** ha subito, conseguen-

temente all'incidente, una profonda modificazione della personalità caratterizzata da sfiducia generalizzata nelle proprie capacità e risorse originatasi dal fatto che, per come accertato dagli psichiatri del Dipartimento di Salute mentale dell'Ospedale "Cannizzaro" di Catania, "... l'evento traumatico ha definitivamente impedito l'unico progetto coerentemente formulato e perseguito dal giovane relativo all'arruolamento in un'arma".-----

L'odierno attore, infatti, in conseguenza delle lesioni patite nel sinistro de quo è stato costretto ad abbandonare l'originario progetto di arruolamento in un'arma e sta ora preparandosi a svolgere il lavoro di tecnico geometra.-----

*Purtroppo però a causa dei danni riportati, il signor *** non potrà svolgere il lavoro di tecnico geometra allo stesso modo che in assenza di lesioni.*-----

In casi analoghi la Suprema Corte ha ritenuto applicabile il seguente principio "la probabilità, effettiva e congrua, di conseguire un certo bene è anch'essa un bene patrimoniale, economicamente e giuridicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile qualora ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni ..." (Cassazione civile, sez. lav., 19 dicembre 1985 n. 6506 in Riv. Dir. Comm. 1986, II, 207).-----

10) I danni come sopra accertati, alla luce dei criteri attualmente in uso presso il Tribunale di Catania, possono essere quantificati nel seguente modo:-----

ITA £ 8.000.000 (100.000 x 80);-----

ITP al 50% £ 2.000.000 (50.000 x 40); -----

IP al 28% £ 120.960.000 (4.800.000 x 28 x 0.90); -----

Danno morale £ 65.480.000 (1/2 del danno biologico);-----

Danno patrimoniale (28% x 25.500.000 x coeff. età 19,490 - 10% scarto vita fisica - vita lavorativa) £ 125.242.740.-----

Alla cifra risultante dalla somma di tali voci devono aggiungersi le spese mediche sostenute dall'attore. -----

*La TORO ASSICURAZIONI, che assicurava, al momento del sinistro la Fiat Punto tg SR ***, non ha ritenuto, ad oggi, nonostante le richieste formulate, di risarcire i danni patiti da *** *** in conseguenza del sinistro de quo (cfr racc. a.r. n. 10093067571/7 del 18.11.2000; racc. a.r. n. 11068565555/5 del 15.10.99; racc. a.r. n. 9290 del 2.12.98)».----*

*Sulla base di questi assunti, chiedeva al Tribunale di «ritenere e dichiarare che l'evento per cui è causa ebbe a verificarsi per fatto e colpa esclusivi del conducente dell'autovettura Fiat Punto tg SR *** e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento dei danni tutti patiti dall'istante, quantificati nella somma complessiva di £ 321.682.740, o nella diversa somma, anche maggiore, che verrà accertata in corso di causa o ritenuta equa dal Giudice adito, oltre al danno per perdita chance, rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto sino all'effettivo soddisfo».-----*

Il giudizio veniva iscritto al n. 7653/00 R.G.. -----

Si costituiva la TORO ASSICURAZIONI s.p.a. deducendo: -----

*«Ritenuto impugnativamente l'atto di citazione introduttivo del giudizio del sig. *** *** ***, notificato alla società concludente il*

14.12.2000. -----

Ritenuto che le pretese dell'attore sono destituite di fondamento in fatto ed in diritto e non provate, sia sull'an che sul quantum debeatur, per cui se ne impone il totale rigetto. -----

Che si contesta la ricostruzione dei fatti esposta in citazione, siccome assolutamente non veritiera e fuorviante. -----

*Che, in realtà, alle ore 1.20 circa del 30.10.98, il sig. *** *** *** alla guida del ciclomotore 50 cm³ Aprilia Scarabeo, telaio n. ***, di proprietà della sig.ra *** ***, percorreva la via *** di Catania, nell'unica direzione consentita, cioè in direzione est-ovest, nella corsia riservata agli autobus, taxi e vetture di servizio, posta all'estrema sinistra della carreggiata, a velocità eccessiva, senza casco e trasportando illecitamente la sig.na *** ***, -----*

*Che, giunto all'intersezione con la via Ventimiglia, il sig. *** ha cercato di bruciare l'incrocio nella zona più a sinistra, nella direttrice della corsia riservata agli autobus, ecc., con l'idea di potere, in tal modo, evitare gli eventuali veicoli che in quell'ora notturna potessero provenire da destra da detta via Ventimiglia, nell'unica direzione consentita, cioè in direzione nord-sud, omettendo così di arrestarsi per dare, effettivamente, la precedenza a detti veicoli. -----*

*Che, pertanto, con tale azzardata manovra, il sig. *** non ha dato la precedenza all'autovettura Fiat Punto 55, targata SR ***, di proprietà della s.r.l. CIANECAR, condotta dal sig. *** ***, il quale proveniva dalla destra rispetto alla direttrice di marcia del primo, lungo la via Ventimiglia, e che, nonostante abbia tempestivamente frenato e virato a*

destra, non ha potuto evitarne l'investimento. -----

*Che non risponde a verità che il sig. *** procedesse a fari spenti.-*

*Che, pertanto, la responsabilità dell'incidente è da ascrivere a fatto colpa, imprudenza e imperizia del sig. ***, il quale ha violato gli artt. 141, 3° comma, 143, 145, 2° comma, 170 e 171 del codice della strada, non moderando la velocità impressa al motociclo condotto in prossimità dell'incrocio, percorrendo la corsia riservata ai veicoli autorizzati in luogo della corsia di destra, omettendo di dare la precedenza al veicolo condotto dal sig. *** proveniente da destra rispetto alla sua direttrice di marcia, trasportando illecitamente una passeggera sul motociclo di 50 cm³ e omettendo di indossare il casco protettivo. -----*

*Che, al contrario, nessuna responsabilità è da attribuire al sig. *** ***, conducente dell'autovettura assicurata per la R.C.A. con la TORO ASSICURAZIONI s.p.a., il quale proveniva da destra rispetto alla direttrice di marcia del motociclo condotto dal sig. *** e avendolo avvistato ha tempestivamente frenato e virato a destra senza, tuttavia, riuscire ad evitarne l'investimento, stante la repentinità e imprevedibilità della manovra posta in essere da costui, che, praticamente gli ha tagliato la strada buttandogli addosso. -----*

Che la superiore ricostruzione dei fatti è confermata, oltre che dal rapporto della Polizia Municipale intervenuta in loco, dalla circostanza che il motociclo condotto dall'attore è stato attinto alla parte latero-anteriore destra, come si evince da n. 2 fotografie che si producono, dalla parte antero-laterale sinistra della Fiat Tipo. -----

*Ritenuto in subordine e senza recesso alcuno da quanto sopra eccepito, per l'ipotesi denegata e non temuta che possa ravvisarsi nella produzione del dedotto incidente, anche in via presuntiva, un sia pur minimo o simbolico concorso di colpa a carico del sig. *** ***, che sono esagerate le conseguenze dannose sul piano fisico che l'attore vuol fare discendere dall'incidente e che è mirabolante l'ammontare dell'indennizzo richiesto in citazione che va, in ogni caso, ridotto nei limiti del danno effettivamente subito e rigorosamente provato dall'attore, che sia ricollegato mediante nesso di causalità al dedotto evento, di ciò che è risarcibile per legge e in proporzione alla minima percentuale di concorso di colpa eventualmente attribuibile al sig. ***, detraendo, ovviamente, la percentuale di concausalità da attribuirsi, al mancato utilizzo del casco protettivo.-----*

*Che, al riguardo, si contestano la relazione medico-legale del dott. E. ***, la valutazione medico-legale del danno alla persona e la sua quantificazione economica».-----*

Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande di parte attrice.-----

*Non si costituivano la CIANECAR s.r.l. e *** ***.-----*

*Con atto di citazione notificato nel febbraio 2001, anche *** *** conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la TORO ASSICURAZIONI s.p.a., la CIANECAR s.r.l. e *** *** e, prospettando una ricostruzione del sinistro identica a quella già proposta da *** ***, lamentava di avere patito in occasione del sinistro predetto, quale passeggera sul ciclomotore del ***, gravissimi danni e chiedeva al Tribunale di: «a) confermare che il sinistro occorso sulla via Ventimiglia in Catania,*

*il giorno 30.10.1998, tra l'autovettura Fiat Punto tg SR *** condotta dal sig. *** ***, di proprietà della CIANECAR s.r.l. e il motociclo Scarabeo Aprilia telaio n. *** di proprietà della sig.ra *** ***, condotto dal sig. *** ***, si è verificato per fatto e colpa esclusiva del ***;*

b) condannare, per l'effetto, i convenuti in solido al risarcimento dei danni tutti patiti e patienti dall'attrice fin d'ora quantificati in £ 384.500.000 o di quella maggiore o minore somma che sarà stabilita nella disponenda c.t.u. di cui fin d'ora si fa richiesta, di cui £ 148.500.000 per I.P.; £ 4.000.000 per I.T.A.; £ 4.000.000 per I.T.P.; £ 75.000.000 per danno morale; £ 51.000.000 per danno psichico; £ 75.000.000 per danno estetico; £ 20.000.000 perdita anno scolastico; £ 5.000.000 per spese mediche e riabilitative; £ 2.000.000 per spese di consulenza medico legale; c) condannarli, altresì, al risarcimento dei danni derivanti dalla forzata inattività e dalla ridotta capacità lavorativa e, quindi, al risarcimento del danno da ciò derivante, forfetariamente quantificato il £ 100.000.000 o, anche in questo caso, in quella maggiore o minore misura, che sarà accertata in corso di causa».-----

Il giudizio veniva iscritto al n. 648/01 R.G..-----

*Si costituiva la TORO ASSICURAZIONI s.p.a. che prospettava una ricostruzione della dinamica del sinistro identica a quella già proposta nel giudizio n. 7653/00 R.G. e chiedeva al Tribunale di rigettare le domande della *** e, in subordine, di «ritenere e dichiarare che la TORO ASSICURAZIONI s.p.a. ha diritto di regresso, ai sensi dell'art. 2055, 2° comma, c.c., per le somme che potrebbe essere costretta a pagare all'attrice in dipendenza della proposta domanda giudiziale e, comunque, del presen-*

*te giudizio, nei confronti dei corresponsabili del danno *** ***,
*** ***, e S.A.I. s.p.a., nella misura determinata dalla gravità, sicu-
ramente preponderante, della colpa da attribuirsi al sig. *** nella produ-
zione dell'incidente».*-----

Chiamava, quindi, in causa il ***, la *** e la S.A.I. s.p.a.. -----

Si costituiva il ***, riproponendo la ricostruzione del sinistro già
prospettata nel giudizio iscritto al n. 7653/00 R.G. e chiedendo il rigetto
della domande proposte dalla TORO ASSICURAZIONI s.p.a.. -----

Si costituiva anche la S.A.I. s.p.a. (oggi FONDIARIA SAI s.p.a.) e
deduceva:-----

*«Preliminarmente si eccepisce l'inammissibilità della chiamata in
giudizio della SAI Assicurazioni e in ogni caso l'improcedibilità della
domanda e la carenza di legittimazione passiva.*-----

*Infatti, la TORO ASSICURAZIONI è carente di legittimazione attiva e
non ha quindi alcun titolo per chiamare in giudizio la SAI ASSICURAZIO-
NI, il cui intervento sarebbe stato giustificato solo da un'eventuale cita-
zione dell'attrice *** ***,*-----

*In ogni caso la domanda proposta dalla TORO ASSICURAZIONI è da
ritenersi assolutamente improcedibile ai sensi dell'art. 22 della L.
990/69. A tal proposito la raccomandata a.r. inviata dall'avv. Zuccarel-
lo per conto della compagnia di assicurazioni in data 13.4.2001, e quin-
di ad oltre due anni dal sinistro, non può essere tenuta in alcuna consi-
derazione in quanto 1°) non proviene dal danneggiato di un sinistro
stradale, così come prescrive l'art. 22 della L. 990/69; 2°) è stata invia-
ta quando già la causa era stata incoata con la notifica dell'atto di cita-*

zione; 3°) non può essere ritenuta produttiva di giuridici effetti ai sensi dell'art. 2055 c.c. 2° comma, in quanto la norma prescrive che l'eventuale azione di rivalsa può essere esperita solo dopo un eventuale pagamento.-----

Ma v'è di più. In ogni caso la SAI ASSICURAZIONI non ha alcun ruolo e veste nel presente procedimento in quanto la polizza per la R.C.A. stipulata con la sig.ra *** ***, riguardava il ciclomotore Aprilia Scarabeo avente numero di telaio ***, sul quale ai sensi del vigente codice della strada – e per espresso richiamo del contratto di assicurazioni sottoscritto dalle parti – non poteva prendere posto nessun altro al di fuori del conducente. -----

Non risulta che il proprietario dell'autovettura Fiat Punto o il suo conducente abbiano spiegato domanda riconvenzionale nei confronti della proprietaria del ciclomotore, per cui la SAI s.p.a. non può trovare posto nel procedimento civile promosso dalla sig.ra ***. -----

Da ultimo, ma non per ultimo, si rileva sempre a proposito dell'azione di regresso ex art. 2055 c.c. – che la TORO ha inteso promuovere nei confronti della compagnia assicuratrice del ciclomotore sul quale risultava trasportata la risarcenda sig.na *** – che essa non ha alcun fondamento logico e giuridico. Infatti la TORO ASSICURAZIONI non tiene in alcun conto che l'attrice non era una qualsiasi trasportata, bensì una trasportata abusiva. -----

Se, infatti, per assurda ipotesi la domanda di surroga della TORO ASSICURAZIONI – spiegata nei confronti della SAI ASSICURAZIONI – dovesse essere accolta dal giudice, ci troveremmo di fronte ad un vero e

*proprio contorsionismo giuridico: la SAI ASSICURAZIONI – proprio perché la *** non poteva essere per espressa previsione normativa trasportata sul ciclomotore – diverrebbe a sua volta titolare di surroga nei confronti del conducente e della proprietaria del ciclomotore. Insomma una surroga della surroga. -----*

Ma allora è chiaro che, per evitare tali aberrazioni, l'eventuale surroga da parte della TORO ASSICURAZIONI, per i motivi sopra esposti, andava chiesta, senza alcun passaggio attraverso la SAI ASSICURAZIONI, direttamente nei confronti della proprietaria e del conducente del ciclomotore sul quale era abusivamente trasportata l'attrice. -----

Sull'an debeat. -----

Senza rinuncia o recesso alle spiegate eccezioni preliminari e senza con ciò voler accettare il contraddittorio sul punto si osserva che la ricostruzione del sinistro, così come viene riportata nell'atto di citazione, è sicuramente attendibile e veritiera, traendo fondamento dal rapporto dei VV.UU. intervenuti. -----

Il sinistro si è verificato in un incrocio del centro città, ove è allocato un semaforo permanentemente lampeggiante. -----

Il conducente della Fiat Punto ha attraversato l'intersezione ad elevata velocità, tanto da essere contravvenzionato ai sensi dell'art. 141 c. 3-8 c.d.s. "per velocità all'intersezione ed in ore notturne"». -----

Sulla base di tali assunti, chiedeva al Tribunale di «accertare e dichiarare l'assoluta carenza di legittimazione passiva della SAI ASSICURAZIONI in ordine a tutte le domande avanzate nei suoi confronti e di cui all'atto di citazione per chiamata in causa notificato ad impulso della

*TORO ASSICURAZIONI in data 26.6.2001; nel merito comunque dichiarare che il sinistro del 30.10.98 si è verificato per esclusivo fatto e colpa del conducente della Fiat Punto targata SR *** con ogni conseguente statuizione in ordine al risarcimento dei danni». -----*

Non si costituivano la CIANECAR s.r.l., *** ***, e *** ***. -----

Con ordinanza resa all'udienza del 3.6.2002, il giudizio iscritto al n. 648/01 R.G. veniva riunito a quello iscritto al n. 7653/00 R.G.. -----

Veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio, venivano escussi dei testimoni e veniva ammesso un interrogatorio formale di *** ***, che non compariva a renderlo. -----

Acquisiti i documenti offerti in produzione e precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione. -----

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 _____

Va dichiarata la contumacia della CIANECAR s.r.l., di *** *** e di *** ***, che, come si è detto, benché ritualmente chiamati in giudizio, non hanno provveduto a costituirvisi. -----

2 _____

Il sinistro oggetto del contendere si è verificato in Catania, all'incrocio fra la via *** e la via Ventimiglia, intorno alle ore 1.20 del 30.10.1998. -----

Riferisce il rapporto della Polizia Municipale di Catania in atti che al momento del sinistro nell'incrocio in questione era in funzione un semaforo lampeggiante che proiettava luce gialla in tutte le direzioni di

marcia.-----

Da quel rapporto emerge anche che l'urto fra i due veicoli si è verificato verosimilmente «tra la parte anteriore del veicolo "B" [che è il ciclomotore Aprilia Scarabeo condotto dal ***] e il parafango anterosinistro del veicolo "A" [che è l'auto Fiat Punto condotta da *** ***]». --

Tale deduzione dei Vigili Urbani – fondata verosimilmente sulla natura e collocazione dei danni ai due veicoli – trova riscontro probatorio nelle dichiarazioni rese all'udienza del 19.1.2005 dal teste *** ***, che ha dichiarato che «il ciclomotore ha urtato la ruota anteriore sinistra dell'auto, rompendone il semiassale», ma, soprattutto e definitivamente, nelle due fotografie del ciclomotore condotto dal *** allegate al fascicolo di parte del procuratore della TORO ASSICURAZIONI relativo al giudizio n. 7653/00 R.G..-----

Dall'esame di quelle fotografie emerge con pacifica evidenza che l'urto principale il ciclomotore lo ha avuto nella sua parte anteriore, mentre nessuna traccia di tamponamento vi è sulla parte posteriore dello stesso.-----

Sicché falsa è la ricostruzione proposta negli scritti difensivi del *** e della ***, secondo i quali l'urto fra i due veicoli antagonisti non si sarebbe verificato all'incrocio fra le due strade predette e il ciclomotore sarebbe stato, invece, tamponato dalla Fiat Punto dopo essersi immesso nella via Ventimiglia provenendo dalla via ***.-----

Le due fotografie del ciclomotore prodotte dalla TORO ASSICURAZIONI (in uno, peraltro, al rapporto della Polizia Municipale e alla deposizione del teste *** di cui si è appena detto) offrono una prova certa e

incontrovertibile sulla dinamica del sinistro e consentono di affermare che sia il *** che il *** impegnarono l'incrocio teatro dell'incidente senza tenere in alcuna considerazione l'ipotesi che all'incrocio potessero giungere da una delle altre strade che vi confluiscono altri veicoli e/o, comunque, senza adottare alcuna cautela che consentisse, in una ipotesi del genere (poi disgraziatamente verificatasi) di evitare l'incidente. -----

3 _____

Prescrive il 1° comma dell'art. 145 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che «*i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti*».-----

Nel caso di specie, per di più, la pericolosità dell'incrocio, oltre che evidente in sé, era segnalata, come si è già detto, da un semaforo lampeggiante che proiettava luce gialla in tutte le direzioni di marcia. ---

Il mancato rispetto di questa prescrizione normativa da parte di entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro è stata la causa principale dello stesso. -----

4 _____

A questa deve aggiungersi – a carico del *** – il mancato rispetto del 2° comma dell'art. 145 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che prevede un diritto di precedenza di chi giunge a un incrocio provenendo da destra e – a carico del *** e del *** – il mancato rispetto dei primi 3 commi dell'art. 141 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che dettano disposizioni molto rigorose in tema di velocità dei veicoli. -----

Con riferimento a questi aspetti della vicenda va osservato che, per un verso, il mancato rispetto della norma sulla precedenza costituisce

certamente fonte di responsabilità del ***, ma, per altro verso, è pacifico che il 2° comma dell'art. 145 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, non contraddice il primo comma di quella norma e la titolarità del diritto di precedenza non esonera il conducente del veicolo favorito (nella specie il ***) dall'obbligo di impegnare l'incrocio con la massima cautela, tenendo in conto la possibilità che il veicolo antagonista non rispetti l'obbligo di dargli la precedenza. -----

Quest'ultimo obbligo, infatti, ha come fine quello di dare ordine alla circolazione, fissando un criterio di *precedenze* che consente un più regolare scorrimento del traffico e non può essere inteso, invece, né come elidente del disposto del primo comma della stessa norma né come attributivo del diritto, a chi proviene da destra, di attraversare l'incrocio senza tenere in conto la possibilità del sopraggiungere di altro veicolo da altra strada che confluisce nell'incrocio medesimo. -----

Anche il conducente del veicolo che proviene da destra deve approssimarsi all'incrocio con le cautele necessarie a evitare lo scontro, ove, da qualunque direzione, all'incrocio giungessero insieme al suo altri veicoli che, per qualsiasi ragione, non gli dessero la precedenza. ----

Così agendo, la violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza all'altro provocherà soltanto un certo disordine nel fluire del traffico e non anche, invece, come nel caso di specie, uno scontro tra i veicoli. -----

Conferma della correttezza di tale interpretazione si ha dalla costante giurisprudenza della Corte Suprema, la quale ha statuito, fra l'altro, che «*poiché le norme sulla circolazione stradale impongono se-*

veri doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente. (Nella fattispecie, la ricorrente aveva dedotto che, giunta con l'auto in prossimità dell'incrocio a velocità moderata e, comunque, nei limiti della norma e della segnaletica, aveva confidato che l'autista del mezzo che sopraggiungeva arrestasse la sua corsa in ossequio all'obbligo di concedere la precedenza)» (Cass. Pen., Sez. IV, 28 marzo 1996, n. 4257).-----

E ancora: «La materia della precedenza in crocevia, sia sotto il codice della strada abrogato (art. 105, comma 1) che sotto quello attualmente vigente (art. 145, comma 1), è assoggettata alla regola generalissima della massima prudenza da usare al fine di evitare incidenti, con ciò intendendo che nei crocevia, e in tutti i casi in cui si pongano problemi di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza, affinché non i siano collisioni tra veicoli» (Cass. Pen., Sez. IV, 31 gennaio 1995, n. 2648).-----

E infine: «In materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, l'accertamento in concreto della colpa di uno dei soggetti coinvolti nel sinistro non esclude la presunzione di colpa concorrente dell'altro ove non sia stata da questo fornita la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, della assenza di ogni possibile addebito»

(Cass. Civ., Sez. III, 26 ottobre 1992, n. 11610).-----

Va, infine, rilevato che le velocità di entrambi i veicoli non erano adeguate alla situazione, ma quella mantenuta dal *** era veramente elevatissima, come dimostrato con evidenza (oltre che dalle dichiarazioni concordi di diversi testimoni) dal fatto che la Fiat Punto da lui condotta, dopo essere stata investita dal ciclomotore, ha travolto due autovetture in sosta e si è fermata solo dopo avere scarrocciato per altri 19,30 metri. -----

5 _____

Tenendo conto della natura e del rilievo causale di ciascuna di queste circostanze e del loro concorso, la responsabilità del sinistro va attribuita per il 60% alla condotta di guida di *** ***, conducente del ciclomotore, e per il 40% a *** ***, conducente della Fiat Punto. -----

Con ciò tenendo conto: -----

a) in danno di entrambi i conducenti della violazione da parte di entrambi delle disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 145 e dei primi 3 commi dell'art. 141 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che è stata la causa principale del sinistro; -----

b) in danno del *** della violazione da parte sua delle disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 145 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285;-----

c) in danno del *** della elevatissima velocità con la quale ha affrontato l'incrocio. -----

6 _____

Il procuratore della TORO ASSICURAZIONI, costituendosi, ha eccepito che *** *** al momento del sinistro non indossava il casco. -----

L'eccezione è fondata.-----

Lo stesso ***, infatti, ha dichiarato al consulente tecnico dell'ufficio dr *** (cfr pag. 3 della relazione del 3.3.2004) «*di non ricordare se al momento del sinistro indossasse il casco*». E questa risposta appare con evidenza reticente, dato che l'indossare o meno il casco è condotta propria dello stesso *** (e non circostanza marginale del sinistro a lui estranea), molto rilevante con riferimento alla vicenda oggetto del contendere e non è pensabile che il *** possa davvero non ricordarsene.

Inoltre, la teste *** ***, conoscente della ***, addotta dal procuratore di lei, ha dichiarato «*credo che i ragazzi sul motorino non indossavano il casco; anzi poiché l'ho riconosciuta credo proprio che la ragazza non indossasse il casco*».-----

E i testi *** Carmelo, *** Tommaso e *** Orazio hanno riferito di non sapere o di non ricordare se i ragazzi a bordo del ciclomotore indossassero il casco. Mentre deve ritenersi che se il casco ci fosse stato, sarebbe stato notato dai presenti.-----

Infine, le lesioni al capo patite dal *** e accertate dal consulente tecnico dell'ufficio depongono univocamente per la mancanza del casco al momento del sinistro.-----

7 _____

Ha accertato e riferito il c.t.u. dr ***:-----

«(...) *Storia clinica. Il paziente veniva soccorso, subito dopo il trauma, da autoambulanza ed accompagnato presso il P.S. dell'ospedale Garibaldi, dove i medici di turno diagnosticavano: flc*

regione frontale, escoriazioni diffuse al soma, trauma cranico, trauma torace e addominale; con prognosi riservata veniva ricoverato presso la Ch. D'Urgenza, dove veniva sottoposto a intervento chirurgico di splenectomia. In data 17.11.1998 veniva dimesso. Dal 28.11.1998 al 4.12.1998 veniva ricoverato presso la stessa struttura sanitaria, con diagnosi di: pregresso trauma addominale, pericardite, esiti di pregresso trauma cranico, in tale sede veniva eseguito TAC encefalo (NDR), RX apparato digerente (stomaco sovradisteso, ipototonico, con segni di stasi del mdc; multiple fratture costali a dx). Dal 3.2.1999 al 24.2.1999 veniva ricoverato presso l'ospedale V. Emanuele di CT, dove veniva eseguita: colonscopia (NDR) ed ecocardiogramma (NDR). Dal 12.4.1999 al 19.5.1999 veniva ricoverato presso la V Chirurgia dell'OVE, con diagnosi di: corpo estraneo fronte (frammento di vetro); quest'ultimo veniva estratto con intervento chirurgico il 12.4.1999. Dal 7.10.1999 al 16.10.1999 veniva nuovamente ricoverato presso il reparto di Medicina Interna e Terapia Medica dell'OVE, dove veniva eseguito TAC encefalo (NDR) + EEG (NDR). In data 10.1.2004 eseguiva esami ematochimici. In data 14.1.2004 eseguiva RX torace presso l'OVE, con tale referto: accentuazione modesta del disegno polmonare, esiti di fratture costali a dx, a sx emidiaframma sollevato con doppio bordo per stria fibrotica superiore, in paracardiaca sx si apprezza viscere (colon erniato in cavità toracica?).-----

Anamnesi remota: nega patologia degna di nota. -----

Sintomatologia soggettiva: cefalea, dolori costali bilateralmente, dolore alle ferite addominali, cattiva digestione, insonnia, facile stan-

cabilità.-----

Esame Obiettivo Locale: -----

Addome: cicatrice xifopubica di cm 12 coperta da peli, lievemente diastasata. Ulteriore esito cicatriziale di cm 2,5 in sede emitorace dx cheloidea. Alla palpazione addominale fegato nei limiti, non si apprezza la milza, reni: ndr. -----

Capo: cicatrice di cm 2,5 lineare in sede frontale dx. buona l'in ed espirazione forzata, romberg lievemente positivo. -----

Conclusioni. -----

Pertanto con evasione al mandato ricevuto dalla S.V. si può riassumere quanto segue.-----

*Il sig. *** *** ha riportato nell'incidente occorsogli in data 30.10.1998 un trauma cranico, fratture costali multiple che hanno peraltro determinato la lesione polmonare sinistra, trauma addominale con successiva splenectomia. In relazione alla dinamica del sinistro, le lesioni costituiscono il substrato anatomico funzionale su cui il meccanismo lesivo ha esercitato la sua azione. I predetti postumi sono di natura traumatica ed in rapporto di causalità diretta cronologica e topografica con il sinistro in esame. Difatti appare alquanto chiaro il dato patogenomiconico, che il trauma diretto all'addome abbia procurato durante l'urto la lesione splenica (la milza difatti è un organo emocateretico soggetto a tali eventi in quanto maggiormente esposto), e che ha determinato postumi rilevati all'eol; inoltre ha provocato la frattura di alcune coste (responsabili probabilmente della lesione della milza) ed infine un trauma cranico piuttosto violento. Dato il tempo trascorso*

dall'evento traumatico, i postumi evidenziati sono da considerare stabilizzati e non suscettibili di ulteriori variazioni. La capacità lavorativa generica e specifica del soggetto non dovrebbe subire mutamenti.-----

I predetti esiti hanno determinato un danno biologico del 18% (diciotto per cento). Tale complesso lesivo ha inoltre determinato a) un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 30; b) un periodo di inabilità temporanea parziale di ulteriori giorni 30 al 50%». -----

In questo quadro, deve attribuirsi al trauma cranico e alla ferita patita al capo dal *** una incidenza di poco superiore al 2%, a fronte del complessivo danno biologico permanente del 18% stimato dal c.t.u.-----

Dunque, sul danno permanente del 18% le lesioni al capo hanno inciso per il 12% (secondo la formula: $2,16\% : 18\% = x : 100$).-----

In relazione alla natura delle altre lesioni patite dal ***, nessuna incidenza hanno avuto le lesioni al capo sulla invalidità temporanea

In considerazione della irrilevanza delle lesioni al capo sulla invalidità temporanea, può dirsi, in definitiva, che quelle lesioni hanno inciso per il 10% sull'insieme del danno alla persona patito dal *** a seguito del sinistro.-----

8 _____

All'epoca del sinistro, l'art. 171 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, (Codice della strada), nel testo allora vigente e successivamente modificato, prescriveva «ai conducenti minorenni alla guida di ciclomotori a due ruote» «di indossare e di tenere regolarmente allacciato [durante la marcia] un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti».-----

Deve ritenersi che nel caso di specie il corretto uso di un casco omologato avrebbe – con elevatissimo grado di probabilità – evitato al *** le lesioni che ha riportato al capo. -----

Dunque, il mancato uso del casco è una concausa delle lesioni al capo di cui si è detto. -----

Ed è una causa che concorre – limitatamente alle lesioni che l'uso del casco avrebbe evitato – in uguale misura con quella che ha prodotto lo scontro fra i veicoli (50% per ciascuna). -----

Ciò perché rimuovendo virtualmente, alternativamente, ciascuna delle due cause, le lesioni patite al capo dal motociclista non si sarebbero verificate. -----

Le lesioni in questione, infatti, non si sarebbero verificate se il *** avesse indossato correttamente un casco omologato e, d'altra parte, le stesse lesioni non si sarebbero verificate se, pur non indossando il *** un casco, i conducenti dei due veicoli che si sono scontrati avessero mantenuto condotte di guida corrette e adeguate. -----

Dunque, deve ritenersi che *** *** abbia concorso a causare le lesioni che ha patito nell'incidente del 30.10.1998 per il 60% con la sua condotta di guida e per il 5% del residuo 40% (il 5% è il 50% del 10% che si è stimato essere la quota di incidenza delle lesioni al capo nella stima complessiva dei danni fisici patiti dall'attore fatta dal consulente tecnico dell'ufficio) non indossando regolarmente il casco. -----

Dunque, in definitiva, va ascritto a responsabilità del *** il 65% della responsabilità nella causazione dei danni fisici che egli ha patito a seguito del sinistro oggetto del contendere e gli spetta, conseguentemen-

te, il risarcimento del 35% di quei danni.-----

Per comodità di calcolo, i danni verranno liquidati per intero e successivamente se ne calcolerà il 35%.-----

9 _____

E' prassi di questo ufficio liquidare i danni alla persona superiori al 10% di danno biologico sulla base dei criteri tabellari per punto di invalidità utilizzati dal Tribunale Milano (in atto quelli del 2005), che rapportano l'entità del risarcimento a un valore progressivo con riferimento all'incremento dei punti di invalidità e con una funzione regressiva di decurtazione con riferimento all'elevarsi dell'età del danneggiato al momento del sinistro.-----

Dunque, per ciascun punto di invalidità permanente andrà pagata al *** la somma base di €2.320,83, già ridotta con il coefficiente di riferimento per l'età del danneggiato, pari, nella specie, a 0,920 (considerato che al momento del sinistro il *** aveva 17 anni).-----

Tale voce di danno va, quindi, liquidata nell'importo complessivo di €41.774,98.-----

Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato, utilizzando il criterio tabellare predetto, un importo di €65,00.-----

Dunque, per trenta giorni di I.T.A. va liquidata la somma di complessivi €1.950,00.-----

Per l'invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria viene fatta in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno.-----

Dunque, per trenta giorni di I.T.P. al 50% va liquidata la somma di

complessivi €975,00. -----

10 _____

Va risarcito al *** anche il danno morale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 185, 2° comma, c.p., in considerazione del fatto che le lesioni personali da lui patite sono state causate da una condotta del *** che integra gli estremi del reato di lesioni colpose e del fatto che quello la cui lesione è oggetto del contendere è bene di rilievo costituzionale – la salute – e *«il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p. e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale»* (Cass. Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828). -----

Le tabelle del Tribunale di Milano prevedono una liquidazione del danno morale calcolato in percentuale della liquidazione del danno biologico. -----

Nel caso di specie, tenendo conto dell’entità delle lesioni sofferte dal danneggiato e della loro concreta natura, del grado di invalidità deri-

vante da dette infermità e dell'impatto che tali infermità hanno avuto sulla sua persona, si può equitativamente liquidare il danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico per un importo pari a €14.899,99. ----

11 _____

Poiché la liquidazione del danno biologico e di quello morale è stata fatta utilizzando i criteri di cui alle più recenti tabelle del Tribunale di Milano ed è rapportata alla data alla quale quelle tabelle fanno riferimento – 1.1.2005 – e poiché l'evento lesivo è precedente a quella data, occorre procedere alla devalutazione delle somme sopra liquidate a quei titoli, al fine di avere valori omogenei rispetto alle altre voci di danno, sui quali, poi, calcolare la rivalutazione e gli interessi (c.d. compensativi) fino alla data della liquidazione. -----

Va considerato che è principio giurisprudenziale consolidato (Cass. Sez. III, 20 giugno 1996, n. 5680) che la rivalutazione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno da invalidità permanente parziale, quando questa sia successiva ad un periodo di invalidità temporanea liquidata separatamente, decorre dal momento della cessazione dell'invalidità temporanea e non dal giorno dell'evento dannoso. --

Di conseguenza la data di riferimento per tale calcolo non è quella dell'incidente (30.10.1998) ma quella in cui è terminata la invalidità temporanea. -----

Poiché la invalidità temporanea è stata, nel caso di specie, di complessivi sessanta giorni, la data a cui si deve fare riferimento per questa parte della liquidazione è il 29.12.1998. -----

Il danno biologico da invalidità permanente è stato liquidato in

€41.774,98.-----

Utilizzando i più recenti indici ISTAT del c.d. costo della vita disponibili – quelli aggiornati al 22.9.2005 – il danno biologico permanente con riferimento alla data del 29.12.1998 è pari a €36.447,74. -----

Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato in complessivi €2.925,00. -----

Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verifica del fatto dannoso (30.10.1998) e, sulla base dei medesimi criteri di cui sopra, diventa, quindi, pari a €2.549,64.-----

Il danno morale è stato liquidato nella misura di €14.899,99.-----

In base ai medesimi criteri sopra esposti tale danno va riportato, in termini monetari, alla data del fatto lesivo e diviene, quindi, pari a €12.987,89.-----

12 _____

Il procuratore del *** ha chiesto il rimborso delle spese mediche da lui sostenute, ma di tali spese non ne ha documentata alcuna. -----

Sicché quella domanda va rigettata. -----

13 _____

E va rigettata anche la domanda di risarcimento di un asserito danno patrimoniale corrispondente alla asserita perdita di chance del *** con riferimento a una sua generica intenzione di arruolarsi «*in un'arma*», perché di ciò non è stata offerta prova alcuna. -----

14 _____

Le somme come sopra liquidate (che costituiscono crediti di valore, in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbliga-

zioni) vanno rivalutate dalle date in cui sono state monetariamente determinate (c.d. *aestimatio*) fino alla data odierna della loro liquidazione definitiva (c.d. *taxatio*). -----

La rivalutazione va effettuata applicando sulle somme i più recenti indici di rivalutazione monetaria ricavati dalle pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT (quelli aggiornati al 22.9.2005). -----

Gli indici presi in considerazione sono quelli del c.d. costo della vita, ovverosia del paniere utilizzato dall'ISTAT per determinare la perdita di capacità di acquisto con riferimento alla tipologie dei consumi delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.). -----

Tale rivalutazione viene operata per ciascuna delle voci di cui si compone la liquidazione complessiva del danno con le decorrenze per ciascuna sopra indicate. -----

Sulle somme come sopra liquidate sono dovuti al ***, dalle date per ciascuna somma pure sopra indicate e fino alla data della presente sentenza (29 settembre 2005), gli interessi c.d. "*compensativi*", che, in mancanza di migliori elementi di giudizio sul punto (non offerti dalle parti), possono fissarsi equitativamente nel tasso degli interessi legali (cfr Cass. Sez. Unite, 17 febbraio 1995, n. 1712), e valgono a compensare il danneggiato del mancato godimento delle somme stesse nel periodo considerato (sul fatto - pacifico - che, ai sensi dell'art. 1219 c.c., gli interessi sulle somme dovute per risarcimento di danni da illecito aquiliano decorrono dalla data in cui il danno è stato prodotto, si vedano, fra le tante tutte conformi, Cass. Sez. III, 16 giugno 1987, n. 5287 e Sez. II, 20 ottobre 1984, n. 5307). -----

Seguendo la più puntuale elaborazione giurisprudenziale sul tema (cfr Cass. Sez. I, 20 giugno 1990, n. 6209), tali interessi compensativi non vanno calcolati né sul valore iniziale del danno (e cioè sulle somme non rivalutate), né sulle somme risultanti dalla rivalutazione relativa all'intero periodo di mora del debitore, bensì sul valore che si ricava dalla rivalutazione calcolata anno per anno. -----

Il calcolo della rivalutazione viene fatto – per semplicità – anno per anno alla data convenzionale del 31 dicembre ed in quella data vengono computati gli interessi che, poi, sono improduttivi di ulteriori interessi e non vengono capitalizzati in alcun modo.-----

E ciò perché, come opportunamente rilevato dalla Corte di Cassazione, *«l'utilitas perduta dal creditore, come debito di valore, assume una misura crescente per effetto della sopravvenuta svalutazione monetaria, sicché il punto di riferimento per il calcolo degli interessi non è costante, ma aumenta in relazione all'aumentare della misura del controvalore del bene perduto. E le difficoltà di accertare i vari progressivi mutamenti del potere d'acquisto della moneta, trattandosi di liquidazioni equitative, possono essere superate utilizzando indici annuali medi di svalutazione»* (Cass. Sez. I, 20 giugno 1990, n. 6209, cit.). -----

Il calcolo della rivalutazione e di questi interessi c.d. *compensativi* si arresta alla data odierna, perché, come costantemente affermato dalla Corte Suprema, *«gli interessi compensativi relativi a debiti di valore, destinati a coprire una componente del danno globale da risarcire e dovuti dalla data dell'evento dannoso a quella della pronuncia giudiziale di liquidazione, anche se comprensiva della rivalutazione monetaria,*

non sono in realtà veri e propri interessi ma soltanto uno dei possibili mezzi tecnici pretoriamente adottato dalla giurisprudenza per ristorare il danneggiato della perdita delle utilità economicamente apprezzabili che, nell'intervallo tra la consumazione dell'illecito e la liquidazione finale, il medesimo (danneggiato) avrebbe potuto trarre dal bene (se non ne fosse stato privato e alla cui restituzione in natura avrebbe diritto) o dall'equivalente monetario del bene stesso se tempestivamente conseguito» (Cass. Sez. I, 1 dicembre 1992, n. 12839) e, quindi, «la sentenza che liquida il danno per fatto illecito, attribuendo gli interessi cosiddetti compensativi a partire dal fatto stesso, costituisce un'obbligazione di valuta, come tale produttiva degli interessi di pieno diritto previsti dall'art. 1282 c.c. per i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, anche con riguardo all'importo rappresentato da detti interessi compensativi, i quali rappresentano una componente del debito complessivo, non un autonomo debito di interessi, e, quindi, si sottraggono alle disposizioni dell'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo» (Cass. Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508).-----

Peraltro, è da sempre pacifico che «la liquidazione del maggior danno che il creditore di una somma di danaro provi di aver subito per effetto del ritardo nel pagamento (art. 1224, comma 2, c.c.) va compiuta dal giudice di merito con riferimento alla data della decisione che chiude il giudizio davanti a sé. E la liquidazione determina la trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da obbligazione di valore in obbligazione di valuta, che la sentenza rende esigibile, sicché sulla somma risultante dalla liquidazione sono dovuti, dalla data della sentenza, gli

interessi al saggio legale» (Cass. Sez. III, 9 gennaio 1996, n. 83. Nello stesso senso, fra le altre, Sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648; Sez. III, 17 ottobre 1994, n. 8465; Sez. III, 14 dicembre 1991, n. 13508; e Sez. III, 26 ottobre 1992, n. 11616).-----

15 _____

In definitiva, quindi, il danno patito da *** *** va liquidato, nell'intero, come segue:-----

A) Danno liquidato (c.d. "aestimatio"): €51.985,27; -----

B) Rivalutazione maturata (a oggi 29.9.2005): €8.528,69; -----

C) C.d. "interessi" sulle somme via via rivalutate: €10.888,07; ----

In totale: €71.402,03.-----

Di tale somma al *** andrà corrisposto il 35%, pari a €24.990,71.

16 _____

Al pagamento di questa somma al *** vanno condannati in solido *** ***, quale conducente della Fiat Punto, la CIANECAR s.r.l., che dal rapporto della Polizia Municipale risulta essere (all'epoca del sinistro) la proprietaria della Fiat Punto, e la TORO ASSICURAZIONI s.p.a., compagnia che garantiva la R.C.A. per la Fiat Punto. -----

17 _____

Con riferimento alle lesioni patite in occasione del sinistro contro- verso da *** ***, il consulente tecnico dell'ufficio dr *** ha riferito: ---

*«Parte attrice riferisce che in data 30.10.1998 alle ore 1.00 circa mentre era trasportata sul sedile posteriore di un motorino guidato da tale sig. *** e transitavano per via ***, improvvisamente si scontravano con una Fiat Punto. Subiva lesioni e veniva soccorsa presso il P.S.*

dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove i medici di turno diagnosticavano: trauma cranico con ferita lacero-contusa perforante del labbro inferiore, ferita lacero-contusa all'emitorace dx, la frattura della scapola dx, la frattura pluriframmentaria del femore, della tibia e del perone dx, la frattura del V° metatarso del piede dx. Si assegnava una prognosi di 60 gg. veniva immediatamente ricoverata presso la Chirurgia d'Urgenza dello stesso nosocomio, in data 31.10.1998 veniva trasferita presso la Divisione di ortopedia e traumatologia della stessa struttura sanitaria, dove veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi delle fratture riportate all'arto inferiore dx con chiodo di GK al femore e alla gamba e con filo di K al V metatarso. In data 14.11.1998 veniva dimessa con prescrizione di scarico assoluto a letto per ulteriori 15 gg. e con diagnosi di: frattura femore dx frattura gamba dx, frattura della scapola dx, deficit dello SPE dx, frattura del IV e V metatarso. In data 2.12.1998 veniva ricoverata presso lo stesso nosocomio, dove venivano rimossi i punti di sutura, in data 5.12.1998 veniva dimessa con prescrizione di carico parziale con bastoni canadesi ed fkt. In data 27.1.1999 presso lo studio del dr V. & B. De Luca eseguiva esame radiologico della scapola dx + femore dx + gamba dx + piede dx, con tale referto: postumi di frattura del margine laterale della scapola destra in via di consolidamento con leggera angolatura dei frammenti la linea interframmentaria è ancora in parte identificabile. Al femore dx si riscontrano postumi di frattura pluriframmentaria del terzo prossimale e del terzo medio della diafisi del femore, i frammenti sintetizzati mediante applicazione di infibulo metallico, sono riuniti da tessuto di ripara-

zione in via di calcificazione. Alla gamba dx si sono evidenziati postumi di frattura pluriframmentaria del terzo medio della diafisi del perone e del terzo distale della diafisi della tibia — in sede tibiale è presente un infibulo metallico — il focolaio di frattura peroneale è in avanzato consolidamento mentre in sede tibiale la linea interframmentaria è ancora totalmente identificabile. Al piede dx si sono evidenziati postumi di frattura della diafisi del V metatarso in iniziale consolidamento con leggera angolatura dei frammenti. In data 3.2.1999 lo specialista ortopedico dell'ospedale Cannizzaro prescriveva fkt. In data 14.4.1999 lo stesso specialista consigliava carico sfiorante e progressivo per 30 gg con uso di due bastoni canadesi + fkt. In data 26.5.1999 veniva prescritta ulteriore fkt. In data 11.2.2004 eseguiva EMG arti inferiori presso lo studio del dr M. Vecchio (esame richiesto dal CTU) con tale referto: non si evidenziano segni di lesione a carico del n peroneo comune destro. Non si evidenziano segni di sofferenza neurogena periferica. In data 13.2.2004 eseguiva visita specialistica neuropsichiatria presso l'Azienda Policlinico che evidenziava quanto segue: modificazioni della personalità dovute ad una condizione medica generale (trauma cranico) tipo aggressivo in soggetto con funzionamento cognitivo nella norma.---

Anamnesi remota: frattura di L2 – L3 caduta da cavallo avvenuta nel 1996. Altra frattura del ginocchio dx (piatto tibiale) avvenuto nel 28.2.1999 e frattura della gamba dx. -----

Sintomatologia soggettiva: dolore all'arto inferiore dx, gamba e coscia, frequenti crisi ansiose depressive.-----

Esame Obiettivo Locale: -----

Capo: cicatrice di cm 1 sulla zona mentoniera. -----

*Femore dx: esito cicatriziale sulla rotula di cm 5 minus perimetri-
co di cm 1,5 a coscia dx, ulteriore esito di cm 1 in sede mediale di gam-
ba Lackman test ++-, stress in varo +--, esito cicatriziale regione tro-
canterica di cm 7. Abduzione ed estensione dell'anca normali 1/4. -----*

*Spalla dx: frattura scapolare che ha determinato limitazione arti-
colare della spalla di circa 1/3. -----*

*Piede dx: frattura 5 metatarso presenza di esiti abrasivi, discromi-
ci in sede 5 metatarso. Accorciamento di cm 2 arto inf. dx. -----*

Conclusioni. -----

*Pertanto con evasione al mandato ricevuto dalla S.V. si può rias-
sumere quanto segue: -----*

*La sig.ra *** *** ha riportato nell'incidente occorso in data
30.10.1998 un trauma cranico, una frattura della scapola dx associata
ad una frattura del 5 metatarso dx che in relazione alla dinamica del
sinistro costituiscono il substrato anatomico funzionale su cui il meccani-
smo lesivo ha esercitato la sua azione. Le predetta lesioni sono di natu-
ra traumatica ed in rapporto di causalità diretta cronologica e topogra-
fica con il sinistro in esame. Difatti appare alquanto chiaro il dato pa-
tognomonico, che il soggetto abbia cioè riportato un politrauma che ha
determinato un danno biologico combinato tra danno anatomico fun-
zionale, determinato dalle varie fratture, e danno neuropsichico ormai
cronicizzato, determinato dal violento trauma cranico, ed infine da un
danno estetico determinato dagli esiti cicatriziali ben visibili. Dato il
tempo trascorso dall'evento traumatico, i postumi evidenziati sono da*

considerare stabilizzati. I predetti esiti hanno determinato un danno biologico del 28% (ventotto per cento). Tale complesso lesivo ha inoltre determinato a) un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 40; b) un periodo di inabilità temporanea parziale di ulteriori giorni 30 al 70% e ancora ulteriori giorni 30 al 50%. -----

In relazione alla riduzione della capacità lavorativa specifica essa a mio avviso si è ridotta in una misura media rispetto alla capacità totale».-----

18 _____

Non appaiono fondate le osservazioni mosse alla relazione del dr *** con la comparsa conclusionale della TORO ASSICURAZIONI, perché il c.t.u. sembra avere correttamente stimato i danni patiti dalla *** in occasione del sinistro oggetto del contendere, senza ascrivere a quell'evento le conseguenze di lesioni patite in altra occasione dall'odierna attrice, ben evidenziate e distinte nella relazione in questione.

19 _____

L'eccezione della convenuta TORO ASSICURAZIONI relativa al mancato uso del casco è fondata anche con riferimento alla ***.

Si è già detto, infatti, che la teste *** ***, conoscente della *** e chiamata a deporre proprio da lei, ha dichiarato «credo che i ragazzi sul motorino non indossavano il casco; anzi poiché l'ho riconosciuta credo proprio che la ragazza non indossasse il casco».

Peraltro, anche con riferimento alla *** la natura e collocazione di alcune delle lesioni accertate dal c.t.u. confermano che ella al momento

del sinistro non indossava il casco. -----

Dalla descrizione dell'insieme delle lesioni patite dalla *** emerge che quelle patite al capo (il grave trauma cranico, che ha prodotto un «danno neuropsichico ormai cronicizzato») incidono per poco più del 20% sul complessivo danno biologico stimato dal consulente tecnico dell'ufficio. Mentre nessun rilievo sembra doversi attribuire loro con riferimento alla invalidità temporanea, che vi sarebbe stata comunque e nella stessa misura a causa del complesso delle altre lesioni.-----

Considerando la non incidenza delle lesioni al capo sulla invalidità temporanea, può dirsi che quelle lesioni incidono per il 20% sull'insieme del danno alla persona patito dalla *** a seguito del sinistro oggetto del contendere.-----

Applicando anche a questo aspetto della controversia le considerazioni svolte sopra al punto 8 (pagg. 25-26), va detto che anche con riferimento alle lesioni al capo patite dalla *** il mancato uso del casco è una concausa.-----

Ed è una causa che concorre – limitatamente alle lesioni che l'uso del casco avrebbe evitato – in uguale misura con quella che ha prodotto lo scontro fra i veicoli (50% per ciascuna). -----

Dunque, la *** è corresponsabile del 50% del 20% delle lesioni da lei patite: in definitiva vi è un suo concorso di colpa del 10%.-----

Le è dovuto, quindi, il risarcimento del 90% delle lesioni complessivamente patite. -----

Anche in questo caso, per comodità di calcolo, i danni verranno liquidati per intero e successivamente se ne calcolerà il 90%. -----

20 _____

I danni alla persona patiti da *** *** vanno liquidati utilizzando gli stessi criteri di cui sopra ai punti 9-15 (pagg. 26-34): tabelle del Tribunale di Milano del 2005, devalutazione alla data del fatto, rivalutazione, interessi c.d. *compensativi* sulle somme via via rivalutate, ecc..-----

Dunque, per ciascun punto di invalidità permanente andrà pagata alla *** la somma base di €3.065,47, già ridotta con il coefficiente di riferimento per l'età della danneggiata, pari, nella specie, a 0,910 (considerato che al momento del sinistro la *** aveva 19 anni).-----

Tale voce di danno va, quindi, liquidata nell'importo complessivo di €85.833,26. -----

Per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta va liquidato un importo di €65,00.-----

Dunque, per quaranta giorni di I.T.A. va liquidata la somma di complessivi €2.600,00. -----

Per l'invalidità temporanea parziale la liquidazione della diaria viene fatta in misura proporzionale alla percentuale di invalidità riconosciuta per ciascun giorno. -----

Dunque, per trenta giorni di I.T.P. al 70% va liquidata la somma di complessivi €1.365,00 e per trenta giorni di I.T.P. al 50% va liquidata la somma di complessivi €975,00. -----

21 _____

Va risarcito alla *** anche il danno morale, per le ragioni già dette sopra al punto 10 (pagg. 27-28) a proposito delle lesioni patite dal ***. -

Le tabelle del Tribunale di Milano prevedono una liquidazione del danno morale calcolato in percentuale della liquidazione del danno biologico. -----

Nel caso di specie, tenendo conto dell'entità delle lesioni sofferte dal danneggiato e della loro concreta natura, del grado di invalidità derivante da dette infermità e dell'impatto che tali infermità hanno avuto sulla sua persona, si può equitativamente liquidare il danno morale nella misura di 1/3 del danno biologico per un importo pari a €30.257,75. ----

22 _____

Il procuratore di *** *** ha chiesto anche il risarcimento del danno patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità lavorativa che ella ha subito a seguito del sinistro, danno che ha chiesto venisse liquidato «forfetariamente». -----

La domanda è fondata.-----

Il consulente tecnico dell'ufficio ha accertato che le lesioni patite dalla *** ne hanno ridotto la capacità lavorativa in misura «media». ----

In relazione alla natura delle lesioni accertate dal c.t.u., la riduzione della capacità lavorativa dell'attrice va stimata nel misura del 15%. --

Nessuna indicazione è stata offerta in ordine a quale avrebbe potuto essere il lavoro futuro della *** – all'epoca del sinistro studentessa – e quale il suo reddito.-----

Così stando le cose, nella liquidazione di questa voce di danno, in mancanza di un reddito attuale e di criteri certi per determinarne uno futuro, va presa in considerazione, quale corrispondente del reddito annuo, la somma pari al triplo della pensione sociale, che alla data del si-

nistro era pari a €8.009,39. -----

Va, poi, utilizzato il coefficiente di sopravvivenza di cui al R.D. 9 ottobre 1922, n. 1403, che, con riferimento all'età della danneggiata al momento dell'evento lesivo, è pari a 19,279. -----

Utilizzando la formula "Reddito annuo presunto x percentuale di perdita di capacità lavorativa specifica x coefficiente di sopravvivenza", si giunge a determinare il danno da lucro cessante nel caso di specie in €23.161,95.-----

23 _____

Non è stato considerato alcuno scarto tra la vita fisica e la vita lavorativa in applicazione dei principi affermati da Cass. Sez. III, 2 marzo 2004, n. 4186, che ha statuito che *«in tema di liquidazione dei danni patrimoniali da invalidità permanente in favore del soggetto leso o da morte in favore dei superstiti, ove il giudice di merito utilizzi il criterio della capitalizzazione del danno patrimoniale futuro, adottando i coefficienti di capitalizzazione della rendita fissati nelle tabelle di cui al R.D. 9 ottobre 1922 n. 1403, egli deve adeguare detto risultato ai mutati valori reali dei due fattori posti a base delle tabelle adottate, e cioè deve tenere conto dell'aumento della vita media e della diminuzione del tasso di interesse legale e, onde evitare una divergenza tra il risultato del calcolo tabellare ed una corretta e realistica capitalizzazione della rendita, prima ancora di "personalizzare" il criterio adottato al caso concreto, deve "attualizzare" lo stesso, o aggiornando il coefficiente di capitalizzazione tabellare o non riducendo più il coefficiente a causa dello scarto tra vita fisica e vita lavorativa»*.-----

24 _____

Va rigettata la domanda di risarcimento di un danno patrimoniale conseguente alla «forzata inattività» della *** (pag. 8 del suo atto di citazione), perché della concreta sussistenza di una tale voce di danno non è stata fornita prova alcuna. -----

Va rigettata anche la domanda – pure proposta dal procuratore della *** – di rimborso di spese mediche da lei asseritamente sostenute per £ 5.000.000, spese delle quali, però, non ne è documentata alcuna. -----

E va rigettata, infine, anche la domanda – pure proposta dalla *** – di risarcimento di un danno indicato in £ 20.000.000 per «perdita anno scolastico», perché, per un verso, non è stato neppure indicato come si sia concretamente giunti alla indicazione della somma di £ 20.000.000 asseritamente dovuta a quel titolo e, per altro verso, l'unica prova offerta della «perdita dell'anno scolastico» e di un qualche legame tra quel fatto e il sinistro oggetto del contendere consiste in una attestazione dell'istituto parificato "S. Quasimodo" di Catania, nella quale si afferma che «l'alunna *** (...) si è ritirata dalle lezioni poiché è stata ricoverata presso l'Azienda Ospedaliera Cannizzaro». Ma dalla relazione del consulente tecnico dell'ufficio dr *** emerge che la *** è stata ricoverata solo dal 30.10.1998 al 14.11.1998, dal 2 al 5.12.1998: in tutto 17 giorni, che non giustificano da sé soli (ma nient'altro il procuratore dell'attrice ha allegato e provato sul punto) l'abbandono di un anno di corso scolastico. A ciò deve aggiungersi che nulla è stato detto in ordine al fatto che la *** abbia poi proseguito o no gli studi e nessuna prova è stata offerta che davvero l'incidente oggetto del giudizio sia sta-

ta la causa dell'eventuale abbandono degli studi qui in discussione. -----

25 _____

Il danno biologico da invalidità permanente è stato liquidato in €85.833,26.-----

Utilizzando i più recenti indici ISTAT del c.d. costo della vita disponibili – quelli aggiornati al 22.9.2005 – il danno biologico permanente con riferimento alla data del 7.2.1999 (quando, cioè, è terminato il periodo di cento giorni di invalidità temporanea della ***) è pari a €75.095,44.-----

Il danno biologico da invalidità temporanea è stato calcolato in complessivi €4.940,00. -----

Tale importo va riportato in valori monetari alla data di verifica del fatto dannoso (30.10.1998) e, sulla base dei medesimi criteri di cui sopra, diventa, quindi, pari a €4.306,05.-----

Il danno morale è stato liquidato nella misura di €30.257,75.-----

In base ai medesimi criteri sopra esposti tale danno va riportato, in termini monetari, alla data del fatto lesivo e diviene, quindi, pari a €26.374,80.-----

Il danno patrimoniale è stato determinato con riferimento al valore della pensione sociale alla data del sinistro, così che non vanno operate né rivalutazioni né devalutazioni.-----

26 _____

Per le ragioni e seguendo i criteri già illustrati con riferimento alla liquidazione dei danni patiti dal ***, sulle somme sopra liquidate in favore della *** vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi sulle som-

me via via rivalutate. -----

In definitiva, quindi, il danno patito da *** *** va liquidato, nell'intero, come segue:-----

A) Danno liquidato (c.d. "aestimatio"): €128.938,24;-----

B) Rivalutazione maturata (a oggi 29.9.2005): €20.928,11;-----

C) C.d. "interessi" sulle somme via via rivalutate: €26.869,17;----

In totale: €176.735,52. -----

Di tale somma alla *** andrà corrisposto il 90%, pari a €159.061,97. -----

27 _____

Responsabili dei danni patiti dalla *** testé infine liquidati (dunque già detratta la quota di concorso della *** medesima) sono *** *** per il 60% e *** *** per il 40% e poi, con riferimento alla quota di concorso di responsabilità del ***, la CIANECAR s.r.l., proprietaria della Fiat Punto, e la TORO ASSICURAZIONI s.p.a., che assicurava la R.C.A. della medesima auto. -----

E' pacifico che «*in tema di incidente stradale qualora il sinistro risalga alla responsabilità di più conducenti il vincolo di solidarietà si estende a tali conducenti e, per necessaria conseguenza, anche ai proprietari dei mezzi e ai rispettivi assicuratori, poiché detto vincolo sorge in forza della regola generale dell'art. 2055 comma 1 c.c., secondo cui se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate al risarcimento del danno*» (Cass. Sez. III, 17 novembre 2003, n. 17372, e altre tutte conformi).-----

Dunque, legittimamente la *** ha chiesto l'intero risarcimento dei

danni da lei patiti (detratta la quota di concorso di colpa di lei per il mancato uso del casco) alla TORO ASSICURAZIONI s.p.a., che va, quindi, condannata al pagamento della somma sopra liquidata all'attrice.-----

28 _____

La TORO ASSICURAZIONI s.p.a. ha chiesto dichiararsi il proprio diritto alla rivalsa di cui al 2° comma dell'art. 2055 c.c. e «condannarsi in solido» il ***, la *** e la S.A.I. (oggi FONDIARIA SAI s.p.a.) «a risarcire in via diretta i danni subiti dall'attrice totalmente o, quanto meno, in misura proporzionale alla preponderante responsabilità del sig. ***» (cfr l'atto di citazione per chiamata in causa del 20.6.2001).-----

Senonché, il ***, la *** e la FONDIARIA SAI non possono essere condannati a risarcire direttamente i danni subiti dalla ***, mancando una domanda di quest'ultima in tal senso.-----

Né quelli possono essere condannati a rivalere la TORO ASSICURAZIONI, perché, ai sensi del 2° comma dell'art. 2055 c.c., l'azione di regresso spetta solo al condebitore solidale che abbia effettivamente risarcito l'intero danno. Il che la TORO ASSICURAZIONI a oggi non risulta avere fatto. -----

Dunque, in questa sede si può soltanto accertare e dichiarare la percentuale di responsabilità del *** nella causazione del sinistro del 30.10.1998, onde consentire alla TORO ASSICURAZIONI, se e dopo che avrà pagato l'intero danno alla ***, di rivalersi nei confronti del/della proprietario/a del ciclomotore per la parte di danno corrispondente alla percentuale di responsabilità del suo conducente.-----

E ciò perché «nel caso di scontro tra veicoli, la proposizione

dell'azione giudiziaria, per il conseguimento dell'intero risarcimento, da parte del terzo trasportato di uno dei mezzi, soltanto nei confronti del conducente dell'altro mezzo, non implica rinuncia tacita alla solidarietà, gravante su entrambi i conducenti, riconosciuti corresponsabili dello scontro, non ricorrendo nessuna delle ipotesi previste dall'art. 1311 c.c. (secondo le quali la presunzione di rinuncia alla solidarietà si verifica soltanto se il creditore rilasci quietanza "per la parte di lui", senza riserve per il credito residuo, ovvero se ha agito giudizialmente "pro quota", con l'adesione del debitore convenuto), con la conseguenza che il conducente che ha risarcito il danneggiato ha regresso nei riguardi dell'altro conducente nella misura del corrispondente grado di colpa» (Cass. Sez. III, 4 ottobre 2000, n. 13169).-----

29 _____

Non possono, invece, dichiararsi corresponsabili dei danni patiti dalla *** *** *** e la FONDIARIA SAI.-----

Quanto alla ***, infatti, nessun elemento di prova è stato offerto da alcuna delle parti in ordine alla circostanza dell'essere lei proprietaria del ciclomotore condotto dal *** *** e, in senso contrario, emerge dal rapporto della Polizia Municipale che lo stesso *** il 20.2.1999 ha dichiarato, fra l'altro, ai Vigili che al momento del sinistro egli era alla guida del ciclomotore Scarabeo «*con a bordo in qualità di passeggera la proprietaria del motorino *** Marilena*».-----

30 _____

Quanto alla FONDIARIA SAI, il suo procuratore ha eccepito che essa non garantiva il proprietario e il conducente del ciclomotore condotto

dal *** con riferimento ai danni che poteva patire un passeggero illegalmente trasportatovi. -----

All'epoca del sinistro oggetto del contendere, il 2° comma dell'art. 170 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, stabiliva (e con alcune precisazioni introdotte nel 2003 stabilisce ancora oggi) che «*sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente*». -----

Dunque, la *** viaggiava illegalmente come passeggera sul ciclomotore e per questo i Vigili Urbani hanno elevato contravvenzione in danno del *** con verbale n. 791148 dell'11.2.1999. -----

E non è stata data prova alcuna che il contratto di assicurazione stipulato con la SAI prevedesse una copertura anche per i danni causati a un eventuale terzo illecitamente trasportato sul ciclomotore. -----

Né una tale copertura assicurativa può ritenersi compresa fra le ipotesi di assicurazione obbligatoria della R.C.A. di cui alla legge 990/1969 e ciò per l'ovvia ragione che quell'obbligo assicurativo non può essere previsto per una ipotesi di trasporto vietata dalla legge. -----

Occorre chiedersi se possa applicarsi a casi come quello qui in discussione il dettato normativo di cui al 2° comma dell'art. 18 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, in forza del quale «*per l'intero massimale di polizza l'assicuratore non può opporre al danneggiato, che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno*». -----

E la risposta a questo quesito deve essere negativa. -----

La norma in questione, infatti, ha come *ratio* quella ispiratrice

dell'intera legge 990/1969, consistente nell'apprestare una forma di tutela per le vittime ("vittime" non nell'accezione di deceduti, ma di soggetti che senza colpa vengono coinvolti e danneggiati) dei sinistri stradali, garantendo loro la certezza del risarcimento mediante l'individuazione di una soggetto corresponsabile (l'assicuratore) certamente solvibile. ----

Il 2° comma dell'art. 18, sopra riportato testualmente, ha lo scopo di fare in modo che la *vittima* del sinistro possa confidare nella certezza del risarcimento, indipendentemente dalle vicende *interne* al rapporto fra il danneggiante e il suo assicuratore, esponendo quest'ultimo e non la *vittima* del sinistro al rischio dell'insolvenza del danneggiante.-----

E che scopo della norma sia proprio e solo questo di *spostare* sull'assicuratore il rischio dell'insolvenza dell'assicurato e non anche di estendere la sua responsabilità al di là delle previsioni contrattuali è dimostrato in maniera incontrovertibile dal fatto che la stessa norma prevede che «*l'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione*». -----

Dunque, in definitiva, obbligato unico e ultimo al risarcimento è l'assicurato e, se egli sarà solvibile, l'assicuratore si farà carico solo, per così dire, di una *anticipazione* delle somme che poi recupererà dall'assicurato. Mentre, se quest'ultimo risulterà insolvente, in credito nei suoi confronti resterà l'assicuratore e non il terzo estraneo e vittima del sinistro.-----

Ma tutto ciò ha un senso, ovviamente, solo nelle ipotesi in cui le ragioni della inoperatività della garanzia assicurativa restino estranee

alla disponibilità della *vittima*: un pedone investito al semaforo da un'automobile non ha alcun controllo, per esempio, sul fatto che l'auto sia stata fatta guidare a un soggetto non munito di patente.-----

Mentre non ha alcun senso e fondamento quando la vittima del sinistro si è posta consapevolmente e volontariamente in una condizione che esclude la responsabilità della compagnia di assicurazione. -----

E ciò per un duplice ordine di considerazioni. -----

Sotto un primo profilo, in casi come quello qui in discussione, non può dirsi propriamente che, ai sensi del 2° comma dell'art. 18 della legge 990/1969, ci si trovi in presenza di una «*eccezione derivante dal contratto, né [di] clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno*».-----

La mancanza di copertura assicurativa deriva in questo caso direttamente dalla legge, dalla illiceità del trasporto del passeggero sul ciclomotore.-----

Si è discusso, in dottrina, della liceità o meno di una eventuale clausola contrattuale che preveda la responsabilità dell'assicuratore anche con riferimento ai danni patiti dal terzo trasportato illecitamente, ma questa questione è del tutto estranea a casi come quello qui in discussione.-----

Essa avrebbe rilievo, infatti, solo se la vittima del sinistro deducesse e provasse l'esistenza di una clausola del genere.-----

Nel caso di specie tali deduzione e prova non vi sono state (e il procuratore dell'assicuratore ha escluso espressamente che i danni patiti dalla *** rientrino nella copertura assicurativa) e la responsabilità della

FONDIARIA SAI viene invocata con riferimento agli obblighi della compagnia che copre i rischi della assicurazione obbligatoria di cui alla legge 990/1969. -----

Ed è certo che la copertura dei danni conseguenti a un trasporto illecito non rientra negli obblighi di copertura assicurativa di cui alla L. 990/1969.-----

Sotto un secondo profilo, la *vittima* ha in questo caso la piena consapevolezza e il pieno controllo della situazione che esclude la responsabilità dell'assicuratore, sceglie di adottare ugualmente la condotta vietata dalla legge e nessun affidamento può sorgere in lei circa la possibilità di una copertura assicurativa.-----

Peraltro, a riprova della correttezza della ricostruzione fin qui proposta della *ratio* delle norme in discussione sta il fatto che una distinzione come quella testé ricostruita fra *vittima* estranea alle vicende che escludono la responsabilità dell'assicuratore e *vittima* consapevole e direttamente responsabile di quelle vicende è espressamente prevista, con riferimento a un'altra situazione, dall'art. 1 della legge 990/1969, il cui terzo comma dispone che «*l'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega il suo effetto, limitatamente alla garanzia per i danni causati ai terzi non trasportati o trasportati contro la proprio volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario, o acquirente con patto di riservato dominio del veicolo, salvo, in questo caso, il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente*». -----

E a ben vedere, la disciplina dettata da questo art. 1 della legge è

ancora più rigorosa (in danno della *vittima* del sinistro) rispetto a quella relativa al passeggero illecitamente trasportato sul ciclomotore. -----

Mentre, infatti, quest'ultimo ha una piena e del tutto agevole percezione della inoperatività, nella sua situazione, della copertura assicurativa di cui alla legge 990/1969, colui che è trasportato su un veicolo in piena conformità con le regole della circolazione stradale ben potrebbe non sapere e addirittura non avere neppure modo di sapere che il veicolo sta circolando contro la volontà del proprietario (quando si sale in auto con un collega o un amico, non sempre si sa chi sia il proprietario dell'auto ed è assai difficile che si chieda e soprattutto che si possa accertare se egli – il proprietario – abbia consentito o no alla circolazione dell'auto). -----

Eppure l'art. 1 della legge (appena riportato) esclude dalla copertura assicurativa i danni patiti dal trasportato anche se egli abbia ignorato senza colpa che l'auto (o il veicolo in genere) circolava contro la volontà del proprietario. -----

Il caso di specie, poi, sarebbe paradossale sotto un ulteriore profilo se, come sembra per le ragioni già esposte sopra al punto 29 (pag. 47), la *** fosse la proprietaria del ciclomotore sul quale viaggiava come passeggera. Ella in questo caso sarebbe, infatti, il soggetto obbligato alla rivalsa nei confronti dell'assicuratore delle somme che questi dovesse essere condannato a pagare proprio a lei stessa!-----

Con riferimento al 2° comma dello stesso art. 1 della legge 990/1969, è opportuno sottolineare, infine, che la disposizione normativa per la quale «*l'assicurazione deve comprendere anche la responsabi-*

lità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto» tende solo a togliere rilievo alle distinzioni che si facevano in precedenza fra trasportati a vario titolo: di cortesia o per altre ragioni. -----

Ma l'espressione «*qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto*» deve certamente ritenersi limitata ai *titoli* ammessi dalla legge almeno dal punto di vista del trasportato e non può interpretarsi – né sotto il profilo letterale, né sotto quello logico-sistematico – come estesa al trasporto che il passeggero ottiene volontariamente e consapevolmente *contra legem*. -----

In sostanza, l'espressione «*qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto*» presuppone necessariamente che un “*titolo*” vi sia e un “*titolo*” non può che essere un “*titolo lecito*”. -----

31 _____

Le spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza. -----

Nessuno dei procuratori delle parti ha prodotto le prescritte note. --

In mancanza di esse, tenendo conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, le spese del giudizio vanno liquidate in complessivi €3.600,00 (di cui €300,00 per spese vive, €1.300,00 per diritti ed €2.000,00 per onorari di avvocato), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di *** ** e in complessivi €5.800,00 (di cui €300,00 per spese vive, €2.000,00 per diritti ed €3.500,00 per onorari di avvocato), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore di *** ** e poste tutte e carico dei convenuti soccomben-

ti.

A *** *** dovrà anche essere rimborsata la somma liquidata dal giudice istruttore con decreto del 20.5.2004 (€463,17, oltre I.V.A. e C.C.P. se dovuti), per compensi e spese della consulenza tecnica d'ufficio, e posta provvisoriamente a carico dell'attore; e a *** *** dovrà anche essere rimborsata la somma liquidata dal giudice istruttore con decreto del 30.9.2004 (€459,00, oltre I.V.A. e C.C.P. se dovuti), per compensi e spese della consulenza tecnica d'ufficio, e posta provvisoriamente a carico dell'attrice. -----

Fra le altre parti le spese vanno compensate, in considerazione dei motivi della decisione. -----

P. Q. M.

Il giudice dichiara che il sinistro del 30.10.1998 è stato causato per il 60% dalla condotta di guida di *** *** *** e per il 40% dalla condotta di guida di *** ***.-----

Condanna la TORO ASSICURAZIONI s.p.a., la CIANECAR s.r.l. e *** ***, tutti in solido fra loro, a pagare a *** *** *** la somma di €24.990,71 (ventiquattromilanovecentonovanta/71).-----

Condanna la TORO ASSICURAZIONI s.p.a. a pagare a *** *** la somma di €159.061,97 (centocinquantanovemilasessantuno/97). -----

Rigetta tutte le altre domande proposte dalle parti. -----

Condanna la TORO ASSICURAZIONI s.p.a., la CIANECAR s.r.l. e *** *** al rimborso, in favore di *** *** ***, delle spese del giudizio, come sopra liquidate in complessivi € 3.600,00 (tremilaseicento/00), oltre

I.V.A. e C.P.A., come per legge, nonché al rimborso delle spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate dal giudice istruttore con decreto del 20.5.2004. -----

Condanna la TORO ASSICURAZIONI s.p.a. al rimborso, in favore di ***
***, delle spese del giudizio, come sopra liquidate in complessivi
€ 5.800,00 (cinquemilaottocento/00), oltre I.V.A. e C.P.A., come per
legge, nonché al rimborso delle spese di consulenza tecnica d'ufficio già
liquidate dal giudice istruttore con decreto del 30.9.2004. -----

Compensa interamente le spese del giudizio fra tutte le altre parti. -----

Deciso in Catania, il 29 settembre 2005.

IL GIUDICE

Depositata in Cancelleria il 3 ottobre 2005

Il Direttore di Cancelleria